



Berna, 13 agosto 1942.

Confidenziale

Istruzioni per

i posti di frontiera  
i comandi cantonali di polizia,  
la sezione di polizia del servizio informazioni e sicurezza del Cdo dell'Esercito.

---

Negli ultimi tempi è fortemente aumentato il numero delle entrate illegali di profughi stranieri attraverso la frontiera occidentale, specialmente di ebrei, di varie nazionalità, provenienti dall'Olanda e dal Belgio. Il viaggio di questi stranieri attraverso la zona occupata della Francia è organizzato. E' da attendersi che si aggiungano quanto prima anche ebrei dalla Francia libera e da quella occupata. L'afflusso attuale di profughi è analogo a quello che si ebbe con la fuga degli ebrei da Vienna al tempo dell'annessione dell'Austria alla Germania, nel 1938. La situazione alimentare della Svizzera, l'impossibilità per i profughi di ripartire dal nostro paese prima che passi molto tempo, le difficoltà d'alloggio per questi stranieri generalmente sprovvisti o poco forniti di mezzi, ragioni di sicurezza interna ed esterna del nostro paese e la gran quantità di profughi già bloccati in Svizzera non ci permettono di lasciar aumentare notevolmente il loro numero.

Siamo perciò costretti di emanare ad uso degli organi di frontiera e di polizia le seguenti

I S T R U Z I O N I

I.

Non sono da respingere:

1. I disertori, i prigionieri di guerra evasi e altri militari, in quanto possano legittimarsi come tali mediante il porto d'uniforme o di sue parti, numeri di riconoscimento per prigionieri, libretti di soldo od altri certificati.

2. I profughi politici, cioè gli stranieri che al primo interrogatorio si danno espressamente per tali e possono rendere attendibile questa loro qualità. Profughi per ragioni razzistiche, ad esempio gli ebrei, non sono da considerare come profughi politici.
3. I francesi, anche alsaziani, che vengono in Svizzera dalla zona occupata per proseguire il viaggio verso la zona non occupata della Francia.

I funzionari non devono rivelare agli stranieri le categorie delle persone che non vengono respinte.

Gli stranieri indicati ai numeri da 1 a 3 vanno consegnati alla polizia. Questa li arresta e senza indugio li annuncia all'ufficiale di polizia del comando territoriale localmente competente, anche se sono stati scoperti <sup>all'interno</sup> del paese. L'ufficiale ordinerà le ulteriori misure e provvederà a stendere un verbale d'interrogatorio col questionario della Sezione di polizia del Servizio informazioni e sicurezza del Comando dell'Esercito.

L'ufficiale di polizia del Comando territoriale prenderà le necessarie misure secondo gli ordini che avrà ricevuto dalla Sezione di polizia del Servizio informazioni e sicurezza del Comando dell'Esercito.

La Sezione di polizia del Servizio informazioni e sicurezza del Comando dell'Esercito emana i suoi ordini d'accordo con la Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia decide sui casi che le sono annunciati (rimando, internamento, obbligo di residenza forzata, assegnazione ad un istituto, campo o ricovero, ecc.).

Giacchè la Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a seconda delle indicazioni del verbale d'interrogatorio del profugo, può constatare che non si tratta di uno straniero dei casi previsti ai numeri da 1 a 3 e può, in conseguenza, ordinare che venga respinto alla frontiera, è necessario che tutti i casi vengano trattati, sbrigati e notificati oltre, con la massima urgenza.

Ci riserviamo di modificare le presenti istruzioni qualora lo sviluppo della situazione lo richiedesse.

LA DIVISIONE DI POLIZIA

## II.

Tutti gli altri profughi stranieri devono essere respinti. Gli organi doganali delle zone di frontiera respingeranno i profughi da loro scoperti; gli altri verranno rimandati alla frontiera dalla polizia civile. Appena questi stranieri sapranno di dover contare con il rimando, molti di essi tenteranno con successo di eludere la vigilanza dei posti di frontiera e di raggiungere l'interno del paese. Scoperti ed arrestati, anche costoro sono da ricondurre alla frontiera e da sfrattare.

Prima di respingere i profughi, si prenderà nota delle loro generalità, della provenienza, del luogo e della data in cui hanno tentato di valicare o hanno valicato la frontiera.

Al primo rimando, si darà occasione allo straniero di lasciare clandestinamente la Svizzera passando la frontiera che ha valicato per l'entrata, fra i posti di guardia dello Stato vicino. Dato che sono da aspettarsi ulteriori tentativi di entrare illegalmente in Svizzera, prima di rimandarlo, si comunicherà allo straniero che verrà consegnato alla polizia di frontiera dello Stato estero qualora ritornasse nuovamente nel nostro paese. Al primo rimando non si faranno iscrizioni nei documenti di legittimazione dello straniero, per non aggravare la sua situazione all'estero.

Nella Francia non occupata si possono rimandare solo cittadini francesi. Eccezioni sono ammesse solo per gli altri stranieri che sono venuti direttamente in Svizzera da quella parte. Costoro, dopo l'interrogatorio, saranno consegnati alla polizia di Ginevra, che procederà in base agli accordi con la polizia francese.

## . III.

Casi dubbi.

Qualora gli organi di polizia fossero in dubbio se si debba procedere a un rimando o no, essi comunicheranno immediatamente il caso all'ufficiale di polizia del competente Comando territoriale, il quale provvederà a trasmetterlo per la via di servizio alla Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia. In casi urgenti la Divisione della polizia può essere consultata telefonicamente (Berna, No. 61.2572, 61.2537 o 61.2533).

Ci riserviamo di modificare le presenti istruzioni qualora lo sviluppo della situazione lo richiedesse.

IL CAPO DELLA DIVISIONE DI POLIZIA

